

PARERE
DEL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE
sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di
Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021

Il giorno 2 Maggio 2019, la sottoscritta, Edoarda Ghizzoni, in qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie della provincia di Ferrara, nominata con Delibera Consiliare n. 5 del 19.04.2016, esaminata la documentazione trasmessa dal Settore Risorse Umane dell'Unione medesima, esprime di seguito il proprio motivato parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021 dell'Unione Valli e Delizie;

Premesso che con prot. Unione n. 11647 del 02.05.2019 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per il triennio 2019/2021 dell'Unione Valli e Delizie siglato in data 19.04.2019:

- Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2019 approvate con delibera di G.U. n.19 del 01.04.2019;
- Ipotesi di CCI 2019/2021 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il personale non dirigente sottoscritta il 19/04/2019, comprensivo dell'appendice A relativa alla costituzione ed utilizzo del fondo risorse decentrate 2019;
- Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/, opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 21/05/2018 ed i vincoli normativi;

Rilevato inoltre che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta dell'Unione alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che l'Unione risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 562 della Legge n. 296 del 27.12.2006 nonché del disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 dell'Unione Valli e Delizie, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 57 del 11.02.2019 in complessivi €. 276.297,56, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, a decorrere:
 - a) dal 01.01.2017, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del **tetto massimo dello stesso da applicarsi dall'anno 2017**, in complessivi **€. 362.903,54**, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, a seguito del trasferimento:
 - o della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate dal Comune di Argenta all'UNIONE Valli e Delizie, quale "zainetto personale del dipendente", quantificata con determinazione n. 607 del 28.12.2016, in complessivi €. 2.961,58, risorse di parte stabile, relativa all'assunzione mediante mobilità per trasferimento dal Comune di Argenta all'Unione dei Comuni Valli e Delizie del dipendente con profilo di "Funzionario attività amministrative contabili" cat. D3 (D4) con decorrenza dal 01/01/2017;
 - o della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate dell'UNIONE Valli e Delizie all'ASP Eppi Manica Salvatori, quale "zainetto personale delle dipendenti", quantificata con determinazione n. 626 del 30.12.2016, in complessivi €. 13.269,86 di cui €. 10.971,61 di risorse stabili ed €. 2.298,25 risorse variabili, relativa trasferimento del personale dell'Unione Valli e Delizie dell'Area Minori all'ASP Eppi Manica Salvatori dal 01.01.2017;
 - b) dal 01.01.2019, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 deve essere ulteriormente rideterminato, ai fini della quantificazione del **tetto massimo dello stesso da applicarsi dall'anno 2019**, in complessivi **€. 361.862,23**, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, a seguito del trasferimento:
 - o della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate trasferita dell'UNIONE Valli e Delizie al Comune di Ostellato, quale "zainetto personale del dipendente", quantificata con determinazione n. 130 del 21.03.2019 in complessivi €. 1.041,31, relativa rientro presso l'ente di provenienza mediante mobilità per trasferimento dall'Unione Valli e Delizie al Comune di Ostellato, dell'Istruttore amministrativo contabile - Categoria C, posizione economica C3, con contratto a tempo indeterminato, part - time 18 su 36 ore da trasformazione su posto a tempo pieno, con decorrenza dal 01.04.2019;

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate dell'Unione Valli e Delizie per l'anno 2019, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato come da nota del Dirigente del Settore Risorse Umane prot. n. 10728 del 18.04.2019, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, in complessivi **€. 304.616,87**;

Evidenziato in particolare che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per €. 231,39 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,

computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- il trascinarsi dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito quantificata in € 17.879,33 che al netto delle decurtazioni per il trasferimento del personale del Servizio Minori all'ASP Eppi Manica Salvatori ammontano per il 2019 a complessivi € 15.581,08=, relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, viste le disponibilità di bilancio. Tali risorse sono state trasferite dagli enti all'Unione ai sensi dell'art. 70 sexies del CCNL 21.05.2018;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 3.000,00= derivanti dall'applicazione dell'art. 3 comma 57 L. 662/1996 e all'art. 59, comma 1, lett. p, del D.Lgs. 446/1997, da riconoscere al personale dell'ufficio tributi in funzione del gettito ICI;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 10.548,25 per fronteggiare i costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 dell'Unione Valli e Delizie di complessivi € 304.616,87=, risulta così suddiviso:

- **Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a** € 275.256,25=
- **Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a** € 29.360,62=.

Riscontrato altresì che, ai fini del calcolo del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, l'utilizzo effettivo del Fondo destinato alla Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative, per l'anno 2019 è pari a complessivi € 68.000,00, mentre le risorse non soggette al limite sono pari a € 10.754,64, risulta pertanto rispettato il limite all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, di complessivi € 361.862,23;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, complessivamente inteso, comprensivo anche delle somme inerenti il salario accessorio del personale dirigente, come da prospetto ricevuto;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2019 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 (personale non dirigente) in oggetto, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie relativamente all'anno 2019 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- compatibilità dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente per il triennio 2019/2021 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritto in data 19.04.2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

IL REVISORE UNICO

Edoarda Ghizzoni

Documento firmato digitalmente